

## PROVINCIA DI TORINO

### Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 03-38498/2000

**OGGETTO:** Progetto di impianto idroelettrico, ottenuto dalla unificazione di due salti consecutivi degli impianti Roreto e Castel del Bosco, sito nel Comune di Roure (TO). Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. 40/98. CIO S.p.A.

### Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

#### Premesso che:

- la società CIO S.p.A. con sede in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti 8 in data 3.12.1999 ha presentato istanza di verifica di compatibilità ambientale ex art. 10 L.R. 14.12.1998 n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione', secondo le modalità previste dell'art. 4 relativamente al progetto di impianto idroelettrico ottenuto dalla unificazione di due salti consecutivi degli impianti Roreto e Castel del Bosco e sito nel Comune di Roure (TO).;

- in data 15/12/1999 è stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto suddetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;

- in data 25/01/2000 alle ore 14.15 presso la sede del Dipartimento Ambiente in via Valeggio 5 a Torino si è riunito l'Organo Tecnico;

- alle ore 15.30 nella stessa data e sede si è riunita la Conferenza dei Servizi.

- il sito dell'impianto è ubicato nel territorio comunale di Roure, in sponda orografica sinistra del torrente Chisone, nel tratto compreso tra l'abitato di Roure e la frazione di Castel del Bosco. La fascia di pertinenza dell'opera di derivazione è delimitata da una parte dal torrente Chisone e dall'altra dalla strada statale n. 23 del Sestriere. La portata massima richiesta in concessione è di  $2,75 \text{ m}^3/\text{s}$  (portata massima derivabile:  $Q = 4,0 \text{ m}^3/\text{s}$ ). La potenza nominale media della centrale è di 808,91 kW (potenza massima ottenibile: 1176,60 kW) Il progetto prevede:

- Unificazione di due salti attualmente esistenti
- Innalzamento dello sbarramento di 16 cm

- Innalzamento delle sponde del canale derivatore di 25 cm
- Innalzamento del ciglio sfiorante laterale di 8 cm
- Realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica (presso l'opera di presa di Roreto)
- Posa di condotta forzata  
     diametro interno: 1.500 mm  
     lunghezza prevista dal presente progetto (unificazione dei due salti esistenti): 150 m  
     (lunghezza totale della condotta: 620 m)
- Ampliamento dell'edificio della centrale di Castel del Bosco
- Ampliamento del canale di scarico per la restituzione delle acque al torrente Chisone  
     lunghezza = 4 m  
     pendenza = 0,3%

- L'area in oggetto è situata in zona valliva montana, caratterizzata in parte da colture limitate a orti familiari, colture frutticole e seminativi ed in parte dalla presenza di vegetazione spontanea tipica delle fasce limitrofe ai torrenti alpini. Sono presenti faggi, frassini e castagni sul fondo valle, mentre le pendici vallive sono caratterizzate da boschi di conifere. La fauna è quella tipica dell'ecosistema fluviale. Sono presenti nuclei abitativi di ridotte dimensioni, diffusi in modo omogeneo, con allineamento preferenziale lungo l'asse stradale. La fascia in esame è compresa nel limite dei 150 m dalle sponde del torrente ed è quindi una zona di particolare interesse ambientale ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 431. Il PRGC del comune di Roure assegna all'area in esame una destinazione agricola.

#### **Considerato che:**

- in sede di Conferenza dei Servizi sia il Servizio Pianificazione e Gestione Risorse Idriche della Provincia, sia i rappresentanti del Comune e della comunità Montana interessati dall'opera hanno ricordato che è in corso di predisposizione un protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione idrologica ambientale della Valle Chisone tra Provincia di Torino, Regione Piemonte, ARPA, Comunità Montana, Comuni interessati, Associazione dei pescatori, ACEA e Consorzi irrigui. Questo protocollo consentirebbe di riorganizzare le derivazioni dell'asta principale del Torrente Chisone ottemperando contestualmente al recente D. Lgs. 192/99 e perseguendo anche le finalità previste dalla L. 36/94 di organizzazione del servizio idrico integrato.

Con il protocollo di intesa si otterrebbe una continuità idrologica del Chisone con rilasci di deflusso minimo vitale (D.M.V.) modulati su tutti gli impianti di proprietà dei sottoscrittori, sia per le grandi che per le piccole derivazioni. Inoltre i valori di D.M.V. sarebbero di entità maggiore di quelli ottenuti con la metodologia Regionale in quanto determinati sulla base di dati recenti derivanti da studi della Provincia. Il progetto in esame non si inserisce negli interventi che verrebbero promossi da tale protocollo.

- Dal punto di vista tecnico l'istruttoria condotta sul progetto ha portato ad evidenziare quanto segue:

- il potenziale impatto indotto dal progetto è legato all'incremento del prelievo idrico e alla conseguente riduzione della portata idrica disponibile nel tratto sotteso all'impianto: tale riduzione potrebbe influenzare la qualità dell'acqua in relazione alla capacità autodepurativa del fiume sul quale insistono, seppure con impatto limitato, alcuni depuratori civili (n. 3 scarichi di acque bianche

sul Chisone, n. 4 fosse Imhoff da 200 a 500 abitanti equivalenti; sono invece assenti scarichi produttivi);

- la realizzazione dell'impianto potrebbe peraltro risultare migliorativa nei confronti delle condizioni biologiche del corpo idrico, in quanto le attuali derivazioni non prevedono un rilascio di un D.M.V. (secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 74-45166 del 26/04/1995 "Criteri tecnici per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua da utilizzare nell'esercizio delle funzioni regionali in materia di utilizzazioni idriche e nell'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla legge regionale 13/04/1994 n. 5") che invece verrebbe garantito con la realizzazione della nuova opera;
  - l'opera di presa dell'impianto situato più a valle non sarebbe più utilizzata;
  - il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino non segnalano né dissesti relativi alla dinamica fluviale, né dissesti legati alla dinamica di versante; i primi risultati dello studio di bacino promosso dalla Provincia di Torino nell'ambito del Programma di Ricerca in tema di manutenzione e di ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e di difesa del suolo, indicano la presenza di paleoalvei nel tratto di interesse: in questa fase non è possibile una specifica valutazione dell'interferenza tra tali strutture ed opere in progetto;
  - il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino segnala che il Comune di Roreto rientra nei Comuni classificati sismici ai sensi della Legge n. 64/74: nella relazione tecnica presentata manca il riferimento alle norme legislative vigenti per le aree dichiarate sismiche;
  - l'impatto sulla agricoltura è molto ridotto per l'assenza di opere di presa e di colture rilevanti;
  - considerando la globalità del progetto, l'inquinamento acustico sarà soggetto a una variazione migliorativa per l'attuale messa in disuso della dell'attuale centrale di Roreto, mentre il livello acustico in corrispondenza della centrale di Castel del Bosco potrà subire un incremento di emissioni e conseguentemente un'alterazione del clima acustico locale conseguente alla sostituzione degli impianti esistenti;
  - la documentazione presentata non consente di verificare la compatibilità del progetto con la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. e con le relative norme di attuazione.
- Il Settore Beni Ambientali e Paesistici della Regione Piemonte ha evidenziato che sull'area vige il vincolo della legge 431/1985 e quindi occorre la relativa autorizzazione. L'intervento in progetto, pur necessitando di un approfondito esame sotto il profilo dell'inserimento paesistico-ambientale al fine di salvaguardare le peculiarità dei luoghi interessati, ponendosi quale unificazione di due salti già esistenti, non necessita di valutazioni sinergiche che rientrano nella fase di valutazione.
- La Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e la Direzione Regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, considerata l'esiguità delle modificazioni dell'assetto idrogeologico conseguenti alla realizzazione dell'opera, ritengono che non sia necessario sottoporre il progetto alla fase di valutazione.

### **Ritenuto:**

- che il progetto proposto si avvale principalmente di strutture esistenti e non presenta ripercussioni ambientali rilevanti, mentre produrrebbe un miglioramento circa la garanzia del D.M.V.;

- di poter escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998, dalla fase di valutazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, da verificarsi in sede di autorizzazione del progetto:

- demolizione dell'opera di presa dell'impianto ôCastel del Boscoö che non verrebbe più utilizzata e ripristino della naturalità del corso d'acqua e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica;
- verifica degli adempimenti previsti dalla Legge 431/1985 circa la ôtutela delle zone di particolare interesse ambientaleö;
- la presentazione di documentazione geomorfologica di dettaglio che consenta di valutare l'interferenza tra assetto dei luoghi ed opere in progetto (per esempio dati relativi all'eventuale riattivazione di paleoalvei ed agli effetti prevedibili sull'opera in progetto);
- la verifica della conformità ai dettami della normativa vigente per le aree dichiarate sismiche, con particolare riguardo all'ampliamento dell'edificio della centrale e di tutte le opere previste in sotterranea;
- la verifica della compatibilità del progetto con la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. e con le relative norme di attuazione;
- la verifica della corretta progettazione della scala di rimonta per l'ittiofauna, nonché delle modalità di controllo dei rilasci (D.M.V.) eventualmente prevedendo sistemi automatizzati di rilevazione, al fine di mitigare le ripercussioni sulla struttura dell'ecosistema fluviale dovute alla riduzione della portata del corpo idrico;
- periodici controlli della qualità dell'acqua in relazione alla riduzione della capacità autodepurativa del fiume dovuta all'incremento del prelievo idrico;
- la verifica dell'incremento delle emissioni sonore in corrispondenza della centrale di Castel del Bosco conseguentemente alla sostituzione degli impianti esistenti.

Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 25/01/2000;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142 del 08/06/1990, degli articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29 del 03/02/1993 e dell'art. 35 dello Statuto;

vista la L.R. n. 40 del 04/12/1998;

visto il D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i.;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 40 del 14/12/1998, il progetto di impianto idroelettrico ottenuto dalla unificazione di due salti consecutivi degli impianti ôRoretoö e ôCastel del Boscoö sito nel Comune di Roure (TO) presentato dalla società CIO S.p.A. con sede in Ivrea

(TO), Via Camillo Olivetti 8, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- demolizione dell'opera di presa dell'impianto "Castel del Bosco" che non verrebbe più utilizzata e ripristino della naturalità del corso d'acqua e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica;
- verifica degli adempimenti previsti dalla Legge 431/1985 circa la "tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- la presentazione di documentazione geomorfologica di dettaglio che consenta di valutare l'interferenza tra assetto dei luoghi ed opere in progetto (per esempio dati relativi all'eventuale riattivazione di paleoalvei ed agli effetti prevedibili sull'opera in progetto);
- la verifica della conformità ai dettami della normativa vigente per le aree dichiarate sismiche, con particolare riguardo all'ampliamento dell'edificio della centrale e di tutte le opere previste in sotterranea;
- la verifica della compatibilità del progetto con la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. e con le relative norme di attuazione;
- la verifica della corretta progettazione della scala di rimonta per l'ittiofauna, nonché delle modalità di controllo dei rilasci (D.M.V.) eventualmente prevedendo sistemi automatizzati di rilevazione, al fine di mitigare le ripercussioni sulla struttura dell'ecosistema fluviale dovute alla riduzione della portata del corpo idrico;
- periodici controlli della qualità dell'acqua in relazione alla riduzione della capacità autodepurativa del fiume dovuta all'incremento del prelievo idrico;
- la verifica dell'incremento delle emissioni sonore in corrispondenza della centrale di Castel del Bosco conseguentemente alla sostituzione degli impianti esistenti.

2. Di evidenziare che il presente progetto risulterebbe in contrasto con le proposte formulate nel progetto di valorizzazione idrologica ambientale della Valle Chisone per il quale è in corso di predisposizione un protocollo di intesa tra Provincia di Torino, Regione Piemonte, ARPA, Comunità Montana, Comuni interessati, Associazione dei pescatori, ACEA e Consorzi irrigui.
3. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

DATA: 14/02/2000

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
dott.ssa Paola MOLINA